



Bruxelles, 22 gennaio 2018
(OR. en)

13553/17
ADD 1 DCL 1

COLAC 108
CFSP/PESC 914
RELEX 892
WTO 255

DECLASSIFICAZIONE

del documento: 13553/17 ADD 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 8 novembre 2017

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Accordo di associazione aggiornato UE-Cile

Direttive per la negoziazione di un accordo di associazione aggiornato con il Cile

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 8 novembre 2017
(OR. en)**

**13553/17
ADD 1**

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**COLAC 108
CFSP/PESC 914
RELEX 892
WTO 255**

NOTA

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Accordo di associazione aggiornato UE-Cile
Direttive per la negoziazione di un accordo di associazione aggiornato con
il Cile

DECLASSIFIED

**DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
AGGIORNATO CON IL CILE**

A. NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Scopo del negoziato è concludere un accordo complessivo con il Cile (accordo aggiornato) per aggiornare e sostituire l'accordo esistente che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹ (accordo di associazione).

I negoziati dovrebbero ampliare l'attuale campo di applicazione dell'accordo di associazione e adeguarlo alle nuove sfide globali politiche ed economiche, alla nuova realtà del partenariato UE-Cile e al livello di ambizione di accordi recentemente conclusi e delle negoziazioni in corso fra l'UE e il Cile.

L'accordo aggiornato dovrebbe creare un quadro di riferimento coerente, completo, aggiornato e giuridicamente vincolante per i rapporti dell'UE con il Cile.

¹ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

Poiché il Cile ha superato la fase dell'assistenza bilaterale allo sviluppo dell'UE, è importante che il nuovo modello di cooperazione UE-Cile si rispecchi nella sostanza e nella struttura dell'accordo aggiornato. Il nuovo accordo dovrebbe rispecchiare il carattere trasformativo dell'Agenda 2030 e il ruolo della cooperazione internazionale allo sviluppo finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'accordo dovrebbe consentire una cooperazione politica rafforzata su questioni di affari esteri e di sicurezza.

B. CONTENUTO PROPOSTO DELL'ACCORDO

I. PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

L'accordo aggiornato dovrebbe fondarsi sul rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sanciti in particolare dalla Carta delle Nazioni unite e da altri strumenti pertinenti in materia di diritti umani, fra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché dal diritto umanitario internazionale. Insieme con la prima parte della clausola dell'UE sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, tali elementi dovrebbero costituire tasselli essenziali dell'accordo aggiornato, il quale dovrebbe contemplare la possibilità di sospensione unilaterale parziale o totale dell'accordo stesso in caso di violazione di tali principi.

L'accordo aggiornato dovrebbe consentire al Cile e all'UE di rafforzare le loro capacità istituzionali e i loro quadri programmatico e legislativo, nonché di agire come partner strategici nei principali forum e istituzioni multilaterali e regionali, quando lo desiderino.

L'accordo aggiornato dovrebbe obbligare ciascuna parte a prendere tutte le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni in esso contenute, che dovranno essere osservate a tutti i livelli amministrativi.

L'accordo aggiornato dovrebbe rispecchiare l'eredità culturale comune e i forti vincoli storici, politici ed economici che legano le parti ed essere conforme ai seguenti principi fondamentali e obiettivi essenziali:

- adattare i contenuti dell'accordo di associazione per rispecchiare meglio gli sviluppi a livello mondiale.
- Rispecchiare i valori condivisi della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello stato di diritto.
- Rispecchiare l'impegno di promuovere un'associazione più forte che rechi ai cittadini delle due parti prosperità e benessere.
- Rafforzare un coordinamento più stretto su temi bilaterali e internazionali di interesse comune, compresi gli aspetti regionali.
- Rafforzare la cooperazione su temi bilaterali, regionali e globali di interesse comune.

- Rispecchiare l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, fondato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti (anche a livello regionale) e rafforzare la sicurezza internazionale, anche per far fronte a sfide comuni.
- Rispecchiare il riconoscimento del fatto che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo generale delle parti, che si adopereranno per assicurare il rispetto, la promozione e l'efficace applicazione degli accordi e degli standard internazionali in materia di ambiente e di lavoro coerenti con l'acquis dell'UE. L'accordo dovrebbe anche rispecchiare l'impegno delle parti di non incoraggiare il commercio e gli investimenti diretti esteri attraverso l'indebolimento delle normative e degli standard nazionali in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza dei lavoratori, degli standard o delle politiche principali di tutela dei lavoratori o delle relative normative, oppure dell'impegno di promuovere leggi, politiche e livelli soggiacenti di tutela dell'ambiente e dei lavoratori.

L'obiettivo delle disposizioni in materia di commercio e investimenti contenute nell'accordo dovrebbe essere quello di incrementare il commercio e gli investimenti fra l'UE e il Cile mediante la realizzazione del potenziale latente della relazione bilaterale, generando nuove opportunità economiche, migliorando il benessere dei consumatori, rafforzando la competitività e creando occupazione e crescita, mediante, fra l'altro:

- l'ulteriore liberalizzazione graduale e reciproca degli scambi di beni e servizi, degli investimenti e dell'accesso alle opportunità offerte dagli appalti pubblici;
- un elevato livello di tutela degli investimenti;
- un elevato livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche;

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

- un elevato livello di tutela dei consumatori;
- l'eliminazione, la riduzione o la prevenzione delle barriere non tariffarie non necessarie;
- il diritto di regolamentare l'attività economica nell'interesse pubblico, per realizzare obiettivi programmatici legittimi quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, della pubblica istruzione, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica, della protezione sociale o della tutela dei consumatori, della tutela della vita privata e della protezione dei dati e della promozione e protezione della diversità culturale;
- misure volte a garantire che il commercio internazionale contribuisca all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile e l'impegno delle parti di applicare l'accordo di conseguenza;
- l'obiettivo condiviso delle parti di tenere conto delle specifiche sfide che le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare per contribuire allo sviluppo del commercio e degli investimenti;
- l'impegno delle parti di comunicare con tutti i pertinenti portatori di interessi della società civile, fra cui il settore privato, i sindacati e altre organizzazioni non governative;
- l'impegno delle parti di concludere un accordo pienamente rispettoso dei loro diritti e obblighi in forza dell'OMC e tale da incentivare il sistema commerciale multilaterale.

L'accordo terrà conto, se del caso, della posizione particolare del Regno Unito e dell'Irlanda, ai sensi del protocollo 21, e della Danimarca, ai sensi del protocollo 22.

II. SETTORI DI COOPERAZIONE

L'accordo dovrebbe offrire l'ambito di cooperazione più ampio possibile, senza escludere, in via di principio, nessun settore di attività. Dovrebbe partire dall'esperienza acquisita con la cooperazione esistente e mirare a garantire un'efficace cooperazione internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'accordo dovrebbe comprendere l'impegno di entrambe le parti di approfondire la loro cooperazione mediante scambi di conoscenze e di migliori pratiche in settori di interesse comune, tenendo anche conto del fatto che il Cile è un paese a reddito elevato e membro dell'OCSE. Dovrebbe rispecchiare l'importanza di rafforzare le attività di cooperazione settoriale, mirando in particolare a sviluppare proposte e misure concrete e obiettivi strategici e a promuovere una cultura dinamica di consultazione e coordinamento.

L'accordo dovrebbe consentire alle parti di individuare modalità per elaborare e applicare metodi di lavoro moderni, efficaci e dinamici e permettere una valutazione congiunta dei risultati sulla base di obiettivi strategici. Dovrebbe promuovere la creazione di reti di contatto e rafforzare le capacità necessarie per pianificare, attuare, misurare, valutare e disseminare i risultati derivanti dalla relazione fra le parti.

Settori di cooperazione:

- Politica estera e di sicurezza comune
- Disarmo e non proliferazione
- Diritti umani, stato di diritto e governance
- Uguaglianza di genere
- Sicurezza internazionale e ciberspazio
- Lotta al terrorismo
- Cooperazione giudiziaria
- Lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata
- Lotta alla corruzione
- Migrazione internazionale
- Protezione consolare
- Sicurezza dei cittadini
- Cooperazione nella gestione delle crisi internazionali
- Imprese e industria

DECLASSIFIED

- Materie prime
- Responsabilità sociale delle imprese
- Occupazione e questioni sociali
- Cooperazione regionale
- Giovani
- Cultura
- Energia, comprese la sicurezza energetica, le energie sostenibili e rinnovabili e la cooperazione sulle sovvenzioni per i combustibili fossili (trasparenza e scambio di informazioni)
- Ambiente e sviluppo sostenibile, inclusi la gestione sostenibile delle foreste, le città sostenibili, la gestione delle risorse idriche e i servizi igienico-sanitari, e la biodiversità
- Cambiamenti climatici
- Agricoltura
- Benessere degli animali
- Ostacoli non tariffari, inclusi gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie
- Proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche
- Economia circolare
- Trasporti
- Pesca

DECLASSIFIED

- Governance dei mari
- Preparazione alle catastrofi
- Cooperazione internazionale e sviluppo
- Crescita blu (legata al mare)
- Ricerca, scienza, tecnologia e innovazione
- Osservazione della Terra
- Strategie di politica digitale
- Capitale umano avanzato
- Istruzione e istruzione superiore
- Turismo
- Protezione dei dati personali
- Statistica
- Altri settori, se del caso

DECLASSIFIED

III. SCAMBI E INVESTIMENTI

NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'obiettivo della parte dedicata agli scambi e agli investimenti in un accordo aggiornato dovrebbe essere quello di raggiungere un livello elevato di ambizione in tutti i settori dell'accordo. Il nuovo accordo dovrebbe disporre una liberalizzazione reciproca, ulteriore e completa, del commercio di beni e servizi, nonché l'adozione di regole dettagliate su un numero considerevole di questioni attinenti agli scambi e agli investimenti, come specificato in appresso. L'accordo dovrebbe anche disporre la liberalizzazione graduale e reciproca degli investimenti, della tutela degli investimenti e dell'accesso aggiuntivo agli appalti pubblici. Inoltre, dovrebbe prefiggersi di eliminare ostacoli non necessari agli scambi e agli investimenti, fra cui le barriere non tariffarie esistenti, mediante meccanismi efficaci ed efficienti, e perseguire un livello ambizioso di coerenza normativa per beni e servizi, anche per mezzo di una cooperazione rafforzata fra regolatori. Tutti gli elementi saranno negoziati in parallelo e formeranno parte di un unico sforzo in modo da garantire un risultato equilibrato tra la soppressione dei dazi, l'eliminazione di inutili ostacoli normativi agli scambi e il miglioramento normativo, conseguendo un risultato consistente in ciascuno dei tre elementi nonché un'efficace apertura dei reciproci mercati.

Le disposizioni della parte dell'accordo relativa agli scambi e agli investimenti non pregiudicano il diritto delle parti di adottare regole, conformemente agli obblighi internazionali, per realizzare obiettivi programmatici legittimi quali la protezione e promozione della salute pubblica, dei servizi sociali, della pubblica istruzione, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica, la tutela sociale o dei consumatori, la protezione della vita privata e dei dati e la promozione e protezione della diversità culturale.

La parte dell'accordo dedicata agli scambi e agli investimenti dovrebbe altresì contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile e di valori dell'UE più generali quali i diritti umani, anche mediante l'inclusione di disposizioni connesse a questioni commerciali in materia di lavoro, ambiente, e genere, comprese la responsabilità sociale delle imprese, la trasparenza e la promozione e l'efficace applicazione delle norme internazionali in materia di lavoro e di ambiente. Riguardo a tali misure, è opportuno tenere conto dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti dell'accordo, anche introducendo un capitolo specifico su commercio e sviluppo sostenibile che copra questioni sia sociali sia ambientali.

L'incidenza economica, sociale e ambientale delle disposizioni dell'accordo relative al commercio e agli investimenti dovrebbe essere esaminata mediante una valutazione d'impatto indipendente sulla sostenibilità (SIA) condotta parallelamente ai negoziati.

La Commissione dovrebbe garantire che la SIA si svolga nell'ambito di un dialogo regolare con tutte le parti interessate della società civile. La SIA dovrebbe essere completata prima della sigla dell'accordo e le sue conclusioni dovrebbero essere prese in considerazione durante il processo negoziale. I suoi obiettivi sarebbero: a) chiarire i probabili effetti dell'accordo sullo sviluppo sostenibile e il suo impatto potenziale in altri paesi, in particolare i paesi meno sviluppati, e b) proporre misure (di carattere commerciale e non commerciale) per massimizzare gli effetti positivi dell'accordo e scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi.

L'accordo dovrebbe assicurare che tutti i livelli amministrativi, fra cui le autorità decentrate e gli enti connessi, rispettino effettivamente le disposizioni in esso contenute.

L'accordo dovrebbe tenere conto dei bisogni specifici delle piccole e medie imprese.

DECLASSIFIED

MERCI

Ulteriore soppressione dei dazi doganali

L'accordo dovrebbe mirare a realizzare la piena liberalizzazione tariffaria, disponendo un trattamento speciale per i prodotti considerati sensibili per i quali un significativo accesso al mercato dovrebbe essere perseguito mediante, ad esempio, periodi di disarmo tariffario più lunghi o impegni di liberalizzazione parziale (compresi contingenti tariffari), tenendo conto degli interessi offensivi e difensivi dell'UE, segnatamente nel settore agricolo, ivi incluse le specifiche preoccupazioni delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Eventuali dazi doganali, imposte o oneri, o qualsiasi misura avente effetti equivalenti, dovrebbero essere soppressi e dovrebbe essere vietata l'adozione di nuove misure analoghe.

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

L'accordo dovrebbe vietare qualsiasi divieto o restrizione al commercio fra le parti, comprese restrizioni quantitative o obblighi di autorizzazione, non giustificati dalle specifiche eccezioni di cui in appresso, e dovrebbe contenere discipline rafforzate sulle licenze all'importazione e all'esportazione, sui prodotti riparati, sui prodotti rifabbricati e sui marchi di origine.

Regole di origine

I negoziati dovrebbero mirare ad aggiornare l'allegato sulle norme di origine, per chiarire e semplificare le norme di origine e la cooperazione amministrativa di cui all'accordo e tenere conto degli ultimi sviluppi in materia di norme di origine dell'UE. Le disposizioni sulla cooperazione amministrativa dovrebbero anche mirare a garantire il trattamento adeguato degli errori amministrativi.

Dopo la presentazione di un'analisi da parte della Commissione sulle sue eventuali conseguenze economiche, e previa consultazione del Comitato della politica commerciale, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di estendere il cumulo dell'origine ai paesi terzi che abbiano concluso accordi di libero scambio (ALS) sia con l'UE che con il Cile. Un'ulteriore estensione del cumulo dell'origine ad altri paesi terzi della regione dell'America latina e dei Caraibi che abbiano accordi o regimi preferenziali sia con l'UE che con il Cile potrebbe essere presa in considerazione nel corso dei negoziati, previa consultazione del Comitato della politica commerciale a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del TFUE.

DECLASSIFIED

Questioni doganali e agevolazione degli scambi

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni per agevolare ulteriormente gli scambi fra le parti, assicurando lo svolgimento di controlli efficaci e l'applicazione di misure antifrode. A tal fine, dovrebbe prendere spunto dall'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi e comprendere obblighi dettagliati finalizzati, fra l'altro, a promuovere la modernizzazione e la semplificazione di norme e procedure, la standardizzazione della documentazione, la trasparenza, la certezza del diritto e la cooperazione fra autorità doganali.

Tale cooperazione dovrebbe comprendere lo scambio di informazioni per la sicurezza della catena di approvvigionamento e per la gestione dei rischi e, ove appropriato, l'istituzione del riconoscimento mutuo delle tecniche di gestione dei rischi, delle norme sui rischi, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale per gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili, lasciandone l'adozione e l'attuazione al comitato competente. Dovrebbe anche aggiornare le disposizioni attuali sull'assistenza amministrativa mutua in materia doganale.

Tali disposizioni dovrebbero anche promuovere la convergenza nel campo dell'agevolazione degli scambi, mediante l'attuazione e l'applicazione efficaci delle norme e degli standard internazionali nel settore doganale e di altre procedure commerciali, fra cui le disposizioni dell'OMC e gli strumenti dell'Organizzazione mondiale delle dogane e, fra l'altro, la convenzione riveduta di Kyoto.

Misure non tariffarie

L'accordo dovrebbe mirare a eliminare ostacoli non necessari al commercio e agli investimenti, fra cui la soppressione delle barriere non tariffarie rimanenti, mediante meccanismi efficaci ed efficienti, e a promuovere la coerenza normativa per beni e servizi fra l'UE e il Cile.

Occorrerebbe rimuovere le barriere non tariffarie a prodotti specifici su una base di domanda e offerta, in parallelo con gli scambi sulle concessioni tariffarie. L'accordo dovrebbe includere impegni specifici per settore sulle barriere non tariffarie. Dovrebbe inoltre prevedere procedure appropriate per evitare l'insorgere in futuro di nuove barriere non tariffarie e di altri ostacoli non necessari agli scambi, anche mediante la trasparenza delle pertinenti normative.

L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni sulle imprese commerciali statali per valutare ogni eventuale distorsione della concorrenza o barriera commerciale derivanti dalla loro attuazione.

Occorrerebbe affrontare anche la questione degli ostacoli agli scambi basati sulla localizzazione (misure destinate a proteggere, favorire o incentivare operatori nazionali a scapito di beni o servizi importati o di proprietà intellettuale detenuta da soggetti esteri o sviluppata all'estero).

Regolamenti tecnici, standard e procedure di valutazione della conformità

Le parti dovrebbero accordarsi su disposizioni complessive sugli ostacoli tecnici agli scambi, prendendo spunto dall'accordo dell'OMC in merito (l'accordo TBT). Tali disposizioni dovrebbero mirare, fra l'altro, a perseguire la compatibilità e la convergenza dei regolamenti tecnici mediante l'applicazione degli standard internazionali, uniformare gli obblighi di prova e di certificazione, ad esempio mediante un approccio alla valutazione della conformità basato sui rischi (compreso l'impiego dell'autodichiarazione di conformità in settori in cui ciò sia possibile e appropriato), promuovere l'uso dell'accreditamento, migliorare la trasparenza, istituire un meccanismo per migliorare il dialogo e la cooperazione in materia di questioni bilaterali sugli ostacoli tecnici agli scambi e migliorare la diffusione delle informazioni a importatori ed esportatori.

Sarebbe opportuno considerare allegati con discipline più dettagliate e specifiche.

Misure sanitarie e fitosanitarie

Per assicurare la coerenza con altri accordi commerciali simili conclusi dall'UE, il nuovo accordo dovrebbe comprendere, con opportune modalità istituzionali, le disposizioni dell'attuale accordo SPS allegato all'accordo di associazione esistente, compresi i miglioramenti in ambiti specifici come, tra l'altro, la regionalizzazione, la trasparenza, il riconoscimento dell'equivalenza, il pre-listing nel settore veterinario, il benessere degli animali e la resistenza antimicrobica.

Strumenti di difesa commerciale

Misure di salvaguardia

L'accordo dovrebbe contenere una clausola sulle misure di salvaguardia, che consenta a ciascuna parte di adottare misure appropriate conformemente all'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo XIX del GATT 1994 o all'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. L'accordo dovrebbe anche assicurare che tali misure di salvaguardia abbiano l'effetto distorsivo minore possibile sul commercio bilaterale.

Per massimizzare gli impegni di liberalizzazione ed assicurare le protezioni eventualmente necessarie, tenendo conto delle specificità di settori sensibili, l'accordo dovrebbe, in via di principio, contenere una clausola bilaterale di salvaguardia per consentire a ciascuna parte di sopprimere, del tutto o in parte, le preferenze laddove, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo stesso, un aumento delle importazioni di un prodotto provenienti dall'altra parte stia causando o minacci di causare gravi danni all'industria nazionale.

DECLASSIFIED

Misure antidumping e compensative

L'accordo dovrebbe contenere una clausola sulle misure antidumping e compensative per consentire a ciascuna parte di adottare misure appropriate contro le pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensative conformemente all'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 o all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L'accordo dovrebbe inoltre integrare gli impegni che vanno oltre le regole OMC in questo settore, in linea con le regole dell'UE e con accordi precedenti, ad esempio in materia di trasparenza, esame dell'interesse pubblico, regola dell'applicazione del dazio inferiore e ulteriori consultazioni.

Disposizioni specifiche

L'accordo dovrebbe riconoscere che i pagamenti “scatola verde” non portano a distorsioni dei prezzi e pertanto non dovrebbero in via di principio essere oggetto di misure antidumping o compensative.

DECLASSIFIED

SERVIZI E INVESTIMENTI

Liberalizzazione di servizi e investimenti e commercio elettronico

In linea con l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), l'accordo dovrebbe prevedere un'ampia copertura settoriale e riguardare tutte le modalità di approvvigionamento. Non dovrebbe avere limitazioni a priori del suo campo di applicazione, salvo l'esclusione dei servizi audiovisivi, che non rientreranno nei capitoli dedicati ai servizi e allo stabilimento. I servizi forniti nell'esercizio dell'autorità governativa ai sensi dell'articolo I-3 del GATS dovrebbero essere esclusi dai negoziati. I negoziati dovrebbero mirare alla liberalizzazione graduale e reciproca degli scambi di servizi e degli investimenti eliminando le restrizioni all'accesso al mercato e il trattamento nazionale, andando oltre gli impegni assunti dalle parti in sede di OMC e le offerte presentate nel corso delle negoziazioni dell'accordo sugli scambi di servizi. L'accordo dovrebbe contenere norme sulle prescrizioni di rendimento relative agli investimenti.

Inoltre, l'accordo dovrebbe contenere discipline normative nuove o migliorate rispetto al GATS. A tal fine, le negoziazioni dovrebbero coprire questioni quali:

- disposizioni normative su trasparenza e riconoscimento mutuo;
- disposizioni orizzontali sulle normative nazionali, come quelle che garantiscono l'imparzialità e il giusto processo riguardo agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche; e
- disposizioni normative per settori specifici, fra cui i servizi di telecomunicazioni, i servizi finanziari, i servizi postali e di corriere e i servizi di trasporto marittimo internazionale.

Nel contesto della sempre maggiore digitalizzazione del commercio, dai negoziati dovrebbero scaturire norme sul commercio elettronico e sui flussi di dati transfrontalieri, sulla protezione dei consumatori nell'ambiente online, sui servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica, sulle comunicazioni di commercializzazione diretta non richieste, sul miglioramento delle condizioni per il roaming internazionale e sugli ostacoli non giustificati al commercio digitale nonché sugli obblighi non giustificati di localizzazione dei dati, senza che le negoziazioni includano o interessino le norme UE di tutela dei dati personali e fatta salva la normativa UE. Anche la prestazione di servizi da parte di installatori e manutentori direttamente legati alle vendite di beni e attrezzature particolari dovrebbe essere negoziata, parallelamente ai negoziati sull'accesso al mercato per i beni in questione.

L'accordo non dovrebbe precludere l'applicazione di eccezioni per la fornitura di servizi che siano giustificabili conformemente alle norme pertinenti dell'OMC (articoli XIV e XIV bis del GATS).

L'accordo può comprendere impegni procedurali sull'ingresso e sul soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi di affari per le categorie della modalità 4 contemplate dagli impegni assunti dalle parti e secondo le modalità previste da tali impegni. Al contempo, l'accordo dovrebbe lasciare integralmente impregiudicata la facoltà delle parti di applicare le loro leggi, norme e requisiti nazionali in materia di ingresso e soggiorno, purché così facendo non eliminino o riducano i vantaggi derivanti dall'accordo stesso. Le leggi, norme e requisiti dell'UE e degli Stati membri in materia di condizioni di lavoro e di diritti dei lavoratori rimarranno di applicazione.

L'accordo dovrebbe ribadire il diritto dell'UE, dei suoi Stati membri e delle loro autorità nazionali, regionali e locali di adottare o mantenere normative non discriminatorie sulla prestazione di servizi nei loro territori per conseguire gli obiettivi delle politiche pubbliche, al fine di realizzare obiettivi programmatici legittimi quali la protezione e promozione della salute pubblica, dei servizi sociali, della pubblica istruzione, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica, la tutela sociale o dei consumatori, la protezione della vita privata e dei dati e la promozione e protezione della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici dell'UE dovrebbe essere preservata a norma del TFUE e in particolare del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, nonché tenendo conto delle riserve dell'UE in questo settore, anche per quanto riguarda il GATS.

Tutela degli investimenti

L'accordo dovrebbe comprendere:

- standard di tutela avanzati e ben definiti, concernenti tutte le forme di investimento, fra cui disposizioni su trattamento giusto ed equo, piena tutela e sicurezza, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, protezione contro le espropriazioni dirette e indirette, cessioni gratuite, compensazione delle perdite, osservanza degli impegni scritti; e
- un meccanismo giurisdizionale avanzato per la risoluzione delle controversie fra investitori e Stati, con un tribunale per gli investimenti e un meccanismo di appello (sistema giurisdizionale per gli investimenti). Tale meccanismo dovrebbe assicurare la piena imparzialità e trasparenza delle procedure di risoluzione delle controversie, evitare contenziosi futili e disporre di strumenti adeguati per agevolare la composizione amichevole.

Le disposizioni in materia di tutela degli investimenti dovrebbero assicurare una tutela forte degli investitori e degli investimenti, preservando al contempo il diritto delle parti di adottare norme valide nei loro territori per raggiungere obiettivi programmatici legittimi quali la protezione e promozione della salute pubblica, dei servizi sociali, della pubblica istruzione, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la protezione della vita privata e dei dati e la promozione e protezione della diversità culturale.

L'accordo dovrebbe comprendere un impegno delle parti a cooperare sulle prossime tappe verso l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti.

MOVIMENTI DI CAPITALI E PAGAMENTI

L'accordo dovrebbe conservare disposizioni sulla piena liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali, compresa una clausola di sospensione. Dovrebbe contenere disposizioni di salvaguardia e prudenziali (p.es. relativamente alla politica economica e monetaria dell'Unione e alla bilancia dei pagamenti), conformemente alle disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei capitali.

L'accordo non dovrebbe impedire l'applicazione di eccezioni alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti giustificabili ai sensi delle norme OMC pertinenti.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'accordo dovrebbe completare e ampliare l'accordo TRIPS, nell'intento di assicurare un elevato livello di tutela e applicazione di tutte le forme di diritti di proprietà intellettuale al di là delle attuali norme dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

Coerentemente con tale enunciato, l'accordo dovrebbe coprire disposizioni generali, diritti d'autore e diritti connessi, marchi, disegni, brevetti, varietà vegetali, protezione di informazioni non divulgate fra cui i segreti commerciali, indicazioni geografiche e impegni – se del caso – di aderire a pertinenti accordi e convenzioni multilaterali e/o di rispettarne le disposizioni.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

L'accordo dovrebbe assicurare un'applicazione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale, anche nell'ambiente digitale e alle frontiere.

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, partendo dall'elevato livello di tutela delle indicazioni di vini e bevande spiritose già previsto nell'accordo attuale, l'accordo aggiornato dovrebbe offrire una tutela diretta e un riconoscimento effettivo ispirato all'articolo 23 del TRIPS (anche contro l'evocazione), mediante un elenco di indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti agricoli, ossia vini, bevande spiritose e generi alimentari [...]; l'accordo dovrebbe inoltre prevedere un controllo rafforzato dell'applicazione (compreso amministrativo/d'ufficio), e la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche. Occorrerebbe trattare le questioni riguardanti diritti individuali preesistenti, ad esempio connessi a varietà vegetali, marchi e usi precedenti generici o altrimenti legittimi, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti.

L'accordo dovrebbe anche mirare ad istituire un dialogo regolare e gruppi di lavoro sulla proprietà intellettuale per promuovere lo scambio di informazioni sui rispettivi sviluppi legislativi, lo scambio di esperienze sul controllo dell'applicazione e la consultazione relativamente a paesi terzi.

L'accordo non prevede disposizioni sulle sanzioni penali.

APPALTI PUBBLICI

L'accordo dovrebbe mirare a istituire un accesso mutuo nettamente migliore ai mercati degli appalti pubblici indetti a tutti i livelli amministrativi (da autorità nazionali, regionali e locali), nonché da imprese statali e aziende aventi diritti speciali o esclusivi attive nel settore dei servizi di pubblica utilità. Dovrebbe mirare a integrare l'attuale copertura dell'accesso al mercato garantendo un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai fornitori locali. Gli appalti di beni e servizi, anche nel settore edilizio (comprese le concessioni di lavori), dovrebbero rientrare nei negoziati.

L'accordo dovrebbe anche mirare a migliorare le regole e discipline attuali allineandole all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e introducendo nuove disposizioni finalizzate, tra l'altro, a migliorare la trasparenza, a promuovere la non discriminazione, la semplificazione delle procedure e l'uso dei mezzi elettronici e ad evitare requisiti di contenuto o produzione locale, e che consentano l'inclusione di norme non discriminatorie per le considerazioni ambientali e sociali nella procedura di appalto. Sarebbe inoltre opportuno rivedere le norme vigenti relative allo scambio di statistiche sugli appalti per agevolare l'accesso a tali statistiche.

SCAMBI E CONCORRENZA

L'accordo dovrebbe contenere discipline in materia di antitrust e fusioni, applicabili a tutte le imprese. Dovrebbe comprendere principi generali di applicazione, fra cui trasparenza, non discriminazione, correttezza procedurale e giusto processo.

L'accordo dovrebbe anche contenere disposizioni sulle sovvenzioni in merito a questioni quali trasparenza, consultazioni e discipline relative ai tipi di sovvenzioni più distorsivi. Le disposizioni sulle consultazioni dovrebbero escludere le sovvenzioni agricole. L'accordo dovrebbe comprendere norme specifiche sulle imprese statali e sulle imprese che godono di diritti o privilegi speciali o esclusivi, per evitare che falsino la concorrenza o creino barriere agli scambi e agli investimenti.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'accordo dovrebbe contenere un capitolo specifico dedicato alle PMI, allo scopo di garantire che le piccole e medie imprese possano sfruttare appieno le opportunità commerciali da esso offerte, tra l'altro aumentando il livello di consapevolezza di tali imprese e migliorando il loro accesso a informazioni sulle opportunità di scambi e investimenti, nonché a informazioni utili sulle norme, regolamentazioni e procedure connesse all'esercizio dell'attività, compreso sugli appalti pubblici.

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni sugli aspetti occupazionali e ambientali degli scambi e dello sviluppo sostenibile che hanno rilevanza in un contesto di commercio e investimenti. Dovrebbe promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e comprendere disposizioni per promuovere il rispetto e l'effettiva applicazione delle pertinenti norme e dei pertinenti principi, come il principio di precauzione, internazionalmente riconosciuti, fra cui le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e gli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli relativi ai cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi.

L'accordo dovrebbe ribadire il diritto delle parti di adottare norme nei settori del lavoro e dell'ambiente, coerentemente con gli impegni internazionali assunti, per perseguire livelli elevati di tutela. Dovrebbe contenere disposizioni per evitare l'abbassamento dei livelli di protezione della manodopera nazionale e dell'ambiente finalizzato a stimolare gli scambi e gli investimenti. Ciò dovrebbe comprendere l'impegno di non concedere deroghe alla normativa nazionale del lavoro e dell'ambiente e di non trascurarne l'applicazione.

L'accordo dovrebbe promuovere un maggior contributo degli scambi e degli investimenti allo sviluppo sostenibile, anche affrontando temi quali l'agevolazione degli scambi di beni e servizi rispettosi dell'ambiente e del clima e la promozione di regimi volontari di assicurazione sostenibilità, della responsabilità sociale delle imprese e dell'uguaglianza di genere, alla luce degli strumenti internazionalmente riconosciuti, anche in relazione alle catene di approvvigionamento agricolo responsabili.

L'accordo dovrebbe inoltre contenere impegni a favore degli scambi di risorse naturali ottenute in modo lecito e gestite in modo sostenibile, in particolare relativamente alla biodiversità, alla fauna e alla flora, ai prodotti forestali e alla pesca (compresa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU)), e contemplare i pertinenti strumenti e prassi. Dovrebbe anche promuovere scambi che favoriscano lo sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni adeguate per l'attuazione e il monitoraggio efficaci di tali disposizioni, nonché procedure di risoluzione di eventuali controversie fra le parti, prevedendo la partecipazione della società civile.

COMMERCIO E GENERE

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni relative ad aspetti della problematica di genere connessi agli scambi commerciali. Dovrebbe riconoscere il bisogno di migliorare per le donne le possibilità di avvantaggiarsi delle opportunità economiche derivanti dal rafforzamento della relazione commerciale fra le parti, propiziata dall'accordo.

ENERGIA E MATERIE PRIME

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni relative agli aspetti commerciali e di investimento dell'energia e delle materie prime. I negoziati dovrebbero mirare a garantire un ambiente commerciale aperto, trasparente, non discriminatorio e prevedibile, a limitare le pratiche anticoncorrenziali e ad affrontare la questione degli obblighi di contenuto locale in questi settori. L'accordo dovrebbe anche comprendere norme per sostenere e promuovere ulteriormente gli scambi e gli investimenti nel settore dell'energia da fonti rinnovabili. Esso dovrebbe contenere anche disposizioni che garantiscano un accesso illimitato e sostenibile alle materie prime.

DECLASSIFIED

COERENZA NORMATIVA E TRASPARENZA

L'accordo dovrebbe comprendere discipline trasversali sulla coerenza normativa e sulla trasparenza per lo sviluppo e l'applicazione di norme efficaci, efficienti sotto il profilo dei costi e più compatibili in materia di beni e servizi. Esso dovrebbe comprendere, fra l'altro, disposizioni sulle consultazioni preliminari su normative rilevanti, dando l'opportunità ai portatori di interessi di contribuire alla preparazione delle proposte, sulla pubblicazione delle misure che hanno un impatto sugli scambi e sugli investimenti, sulla promozione dello scambio di informazioni e sull'intensificazione dell'uso di buone pratiche di regolamentazione quali la valutazione dell'impatto normativo e la valutazione ex-post.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni specifiche per prendere di mira e disincentivare le pratiche di corruzione che incidono sugli scambi e sugli investimenti. Tali disposizioni dovrebbero basarsi su standard europei e internazionali e su accordi sulla lotta alla corruzione.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA STATI E MEDIAZIONE

L'accordo dovrebbe comprendere un meccanismo efficace e vincolante di risoluzione delle controversie tra Stati, con una procedura accelerata, in particolare per quanto riguarda la composizione dei panel arbitrali e la conduzione dei procedimenti. Il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrebbe essere trasparente e aperto (anche per quanto riguarda le audizioni) e basarsi sull'esperienza maturata nell'ambito dell'OMC e di altri accordi di libero scambio. Dovrebbe comprendere disposizioni a favore di un meccanismo di mediazione rapido e flessibile.

Tale meccanismo farà particolare attenzione a facilitare la risoluzione delle divergenze sulle questioni connesse agli ostacoli non tariffari.

ECCEZIONI GENERALI

L'accordo dovrebbe comprendere eccezioni generali, anche in materia di sicurezza, bilancia dei pagamenti, vigilanza prudenziale e imposizione fiscale, sulla base dei pertinenti articoli di accordi OMC.

DECLASSIFIED

ALTRI SETTORI

In seguito ad analisi della Commissione e previa consultazione del Comitato della politica commerciale, conformemente ai trattati UE, l'accordo può comprendere disposizioni relative ad altri settori connessi agli scambi e agli investimenti, per i quali nel corso della negoziazione emerga un interesse comune [...].

IV. QUADRO ISTITUZIONALE GENERALE

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni sulla struttura istituzionale, basandosi sulle modalità e pratiche esistenti.

Il consiglio di associazione dovrebbe rimanere l'organo supremo dell'accordo aggiornato, responsabile della supervisione generale dell'applicazione. Si propone di adattare la periodicità delle riunioni del consiglio, di comune accordo fra le parti.

Il comitato di associazione dovrebbe mantenere il proprio ruolo di garante dell'applicazione dell'accordo. L'accordo dovrebbe individuare modalità per migliorare l'efficienza dell'attività del comitato di associazione, promuovere sinergie e aumentare il dinamismo, nel suo ruolo di assistenza al consiglio di associazione. Si potranno istituire sottocomitati e gruppi di lavoro incaricati di questioni specifiche.

L'accordo dovrebbe prevedere riunioni dedicate specificamente agli scambi del comitato di associazione istituito a norma dell'accordo ("comitato di associazione per gli scambi") per monitorare l'attuazione delle disposizioni dell'accordo stesso in materia di scambi e di investimenti. Si potranno istituire sottocomitati dedicati a settori specifici, secondo necessità, che opereranno nel quadro di riferimento del comitato di associazione per gli scambi. Quest'ultimo dovrebbe essere subordinato al consiglio di associazione.

Il comitato parlamentare di associazione dovrebbe mantenere il proprio ruolo ed essere un forum di cooperazione interparlamentare per membri del Parlamento europeo e del Congresso nazionale cileno.

Il comitato consultivo misto dovrebbe essere mantenuto per rappresentare il punto di vista della società civile e delle parti sociali nell'attuazione del nuovo accordo.

DECLASSIFIED

V. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Indipendentemente dal meccanismo di risoluzione delle controversie per questioni relative agli scambi e altre questioni connesse, l'accordo dovrebbe contenere disposizioni sull'inadempimento di obblighi che da esso derivano, compresa la possibilità di sospensione parziale o totale dell'accordo stesso in caso di violazione dei suoi elementi essenziali. Nessuna disposizione dell'accordo dovrebbe pregiudicare la legislazione dell'UE o degli Stati membri in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

La Commissione, conformemente ai trattati, può rivolgere raccomandazioni al Consiglio riguardo a eventuali direttive di negoziato supplementari per qualsiasi questione, con le stesse procedure di adozione, comprese le regole di voto, previste per il presente mandato.

DECLASSIFIED